



REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI A TRAZIONE ELETTRICA E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI



Approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 21/05/2026

TITOLO PRIMO
NORME GENERALI

Art. 1
(Generalità)

1. La circolazione dei carrelli a trazione elettrica (indicati in seguito semplicemente come “carrelli”) è consentita, nell’ambito del territorio del Comune di Capri, nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le vie comunali interdette alla circolazione veicolare, dall’inizio dell’area pedonale, posta in corrispondenza del civico n. 25 di Via Roma, per tutto il centro di Capri.

Art. 2
(Destinazione d’uso dei carrelli)

1. I carrelli sono esclusivamente destinati al trasporto di merci e bagagli ad eccezione delle categorie speciali. Il loro uso è pertanto riservato alle ditte operanti nei settori commerciali di cui all’art. 3, purché l’operatore commerciale abbia sede operativa nel comune di Capri, desumibile dall’iscrizione alla Camera di Commercio.

Art. 3
(Limitazione del numero dei carrelli circolanti)

1. Il numero massimo dei carrelli circolanti nel Comune di Capri in termini assoluti è fissato in numero 130.
2. Il colore dei carrelli è fissato in base all’attività esercitata dalla ditta concessionaria:
 - **COLORE BLU:** Per il trasporto materiali edili (intendendosi per tali tutti quelli che vengono utilizzati nel settore edilizia);
 - **COLORE VERDE:** Per il settore turistico alberghiero;
 - **COLORE ROSSO E BLU:** Per il settore distribuzione;
 - **COLORE ROSSO:** Per il settore distribuzione alimentari;
 - **COLORE BIANCO:** Per il settore lavanderie;
 - **COLORE GIALLO:** Per il settore trasporto merci varie in conto terzi;
 - **COLORE GIALLO E NERO:** Per il settore corrieri e-commerce;
 - **COLORE GRIGIO:** Per il settore trasporto attrezzature e allestimenti per convegni, conviviali e manifestazioni turistiche e culturali;
 - **COLORE MARRONE:** Per il settore tecnologico;
 - **COLORE ARANCIONE:** Per il trasporto di combustibili; - **COLORE NERO:** Per il settore onoranze funebri.
3. Sarà autorizzato gratuitamente un ulteriore carrello cortesia o muletto a ditte che svolgano esclusivamente l’attività di riparazione dei carrelli. All’atto della consegna, la ditta di riparazione dovrà comunicare al Comando di Polizia Municipale in sostituzione di quale carrello e per quale periodo è concesso. In tale periodo, il carrello sostituito non potrà circolare mentre per quello di cortesia bisognerà adeguarsi alle regole imposte per la relativa concessione.

4. Nel solo caso in cui la ditta esercitante l'attività di riparazione debba intervenire in forma diretta per un soccorso meccanico, da eseguire su carrello in avaria su strada pubblica posta all'interno del centro storico, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comando di Polizia Municipale, fatto salvo il pagamento del relativo pedaggio per il quale si rimanda al Regolamento in materia.
5. Nell'ambito dei settori di attività precedentemente indicati, le autorizzazioni comunali potranno essere rilasciate:

A) PER IL SETTORE TRASPORTO MATERIALI EDILI (CARRELLI DI COLORE BLU):

A ditte individuali e a società, nei seguenti limiti:

1. Ditte con numero di operai a libro unico del lavoro tra 5 e 10: **1 carrello;**
 2. Ditte con numero di operai a libro unico del lavoro tra 11 e 20: **2 carrelli;**
 3. Ditte con numero di operai a libro unico del lavoro oltre 20: **3 carrelli.**
- Nel numero sopra indicato sono compresi, a richiesta della ditta, gli impiegati, i titolari (qualora siano allo stesso tempo prestatori d'opera) ed i collaboratori familiari certificati con apposita documentazione legale;
 - Le ditte con numero di operai a libro unico del lavoro inferiore a 5 potranno consorziarsi tra loro (o stipulare un protocollo di intesa su apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Municipale, da allegare alla domanda di autorizzazione) per raggiungere i limiti sopra indicati nel numero massimo di 3. La ditta già titolare di un'autorizzazione ovvero già costituita in consorzio o protocollo di intesa non può partecipare ad altro consorzio o protocollo di intesa;
 - Una ulteriore autorizzazione comunale potrà essere rilasciata alle ditte con numero di operai compreso nelle tre fasce sopra indicate ed il cui volume d'affari annuo medio (riferito alle sole attività di impresa edile, trasporto per conto terzi e corrieri e-commerce e desumibile dalla documentazione fiscale da esibirsi all'atto della domanda) sia stato, nei due esercizi fiscali precedenti quello della domanda, non inferiore a Euro 1.000.000,00.
4. **A ditte** operanti nel settore di distribuzione di solo materiale edile, con la documentata disponibilità di un deposito, ad uso esclusivo, di almeno 100 mq.: **1 carrello.**

B) PER IL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO (CARRELLI DI COLORE VERDE):

Per il trasporto di soli bagagli e di materiali occorrenti per l'attività dell'albergo in base agli orari stabiliti dalle ordinanze vigenti:

1. **Ad alberghi** con numero di camere non inferiore a 30, o non inferiore a 20 se appartenenti alla categoria a cinque stelle o a quella cinque stelle lusso: **1 carrello;**
2. **Ad alberghi** con numero di camere non inferiore a 100, appartenenti alla categoria a cinque stelle o cinque stelle lusso: **fino a 2 carrelli;**
3. **Ad Alberghi** con numero di camere inferiore a 30, consorziati o associati tra loro per raggiungere detto limite (con il protocollo d'intesa anzidetto): **1 carrello.**

Ai fini del rilascio della concessione si precisa quanto segue:

- L'albergo già titolare di un'autorizzazione, ovvero già costituito in consorzio o protocollo d'intesa, non può partecipare ad altro consorzio o protocollo di intesa;
- Gli alberghi situati su strade carrabili non possono richiedere l'autorizzazione nè far parte di consorzi o protocolli di intesa;

- Per le attività alberghiere non è previsto il rilascio di concessioni diverse da questa tipologia.

C) PER IL SETTORE DISTRIBUZIONE – TUTTE LE CATEGORIE ESCLUSE DAL PUNTO SUCCESSIVO - (CARRELLI DI COLORE ROSSO E BLU):

1. A **ditte** aventi la documentata disponibilità di aree di deposito, ad uso esclusivo, con superficie tra 50 e 200 mq.: **1 carrello**;
2. A **sostegno** delle attività di ristorazione ubicate nelle zone periferiche: **1 carrello**;
3. A **ditte** aventi la documentata disponibilità di aree di deposito, ad uso esclusivo, con superfici oltre i 200 mq: **fino a 2 carrelli**;
4. A **Consorzi o Associazioni** (con il protocollo d'intesa anzidetto) tra almeno 3 esercenti attività commerciali e di pubblico esercizio: **1 carrello**.

- Le associazioni sono ammissibili soltanto tra esercenti di attività omogenee aventi sede nell'area di cui all'art. 1 co. 2 del presente Regolamento.

D) PER IL SETTORE DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI – INGROSSO, SUPERMERCATI, BAR, RISTORANTI, TRASPORTO PER CONTO TERZI DI GENERI ALIMENTARI, FIORI E PIANTE (CARRELLI DI COLORE ROSSO):

1. A ditte aventi la documentata disponibilità di aree di deposito, ad uso esclusivo, con superficie tra 50 e 200 mq: **1 carrello**;
2. A ditte operanti nel settore alimentare, ubicate all'interno del centro storico, con due o più punti vendita: **1 carrello**;
3. A sostegno delle attività (settore alimentare) ubicate nelle zone periferiche: **1 carrello**.
Un secondo carrello è consentito esclusivamente coibentato per trasporto di surgelati;
4. A sostegno delle attività di ristorazione ubicate nelle zone periferiche: **1 carrello**;
5. A ditte aventi la documentata disponibilità di aree di deposito, ad uso esclusivo, con superfici oltre i 200 mq: **fino a 2 carrelli**;
6. A Consorzi o Associazioni (con il protocollo d'intesa anzidetto) tra almeno 3 esercenti attività commerciali e di pubblico esercizio: **1 carrello**.

- Le associazioni sono ammissibili soltanto tra esercenti di attività omogenee aventi sede nell'area di cui all'art. 1 co. 2 del presente Regolamento.

E) PER IL SETTORE TRASPORTO MERCI VARIE IN CONTO TERZI (CARRELLI DI COLORE GIALLO), ESCLUSO MATERIALE EDILE E PER IMPIANTISTICA PER I QUALI E' PREVISTO IL TRASPORTO CON I CARRELLI DI COLORE BLU E MARRONE:

1. A **ditte, regolarmente iscritte all'Albo Autotrasportatori per conto terzi**, aventi la documentata disponibilità di aree di deposito e/o di scarico merci, ad uso esclusivo, tali da garantire che le operazioni connesse all'attività possano svolgersi su suolo privato (senza quindi intralciare la circolazione veicolare e pedonale) da mq. 50 fino a mq. 130: **1 carrello**;
2. A **ditte** aventi la documentata disponibilità di aree di deposito e/o di scarico merci, ad uso esclusivo, con superfici oltre i 130 mq.: **fino a 2 carrelli**;
3. A **ditte** aventi la documentata disponibilità di aree di deposito e/o di scarico merci, ad uso esclusivo, con superficie oltre i 200 Mq: **fino a 3 carrelli**;

F) PER IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO BAGAGLI E FACCHINAGGIO DA PIAZZA:

- 1. Al concessionario del servizio di trasporto bagagli e facchinaggio da piazza**, in ragione della peculiarità del servizio svolto, potranno essere rilasciate **fino a 8 concessioni, una delle quali a norma per il trasporto alimentare**, previa stipula di apposita convenzione con il Comune per la disciplina del servizio, dei prezzi da applicare e delle agevolazioni per il comune. Il concessionario del servizio suddetto sarà l'unico autorizzato, per questa categoria, alla circolazione nelle fasce orarie vietata da Ordinanza, solo ed esclusivamente per il trasporto bagagli.

G) PER IL SETTORE CORRIERI E-COMMERCE (CARRELLI DI COLORE GIALLO E NERO):

- 1. A ditte regolarmente iscritte all'Albo Autotrasportatori per conto terzi**, aventi gli stessi requisiti di cui alla lettera E) e con contratti di affidamento di distribuzione di spedizioni internazionali e servizi di logistica da presentare al Comando di Polizia Municipale al momento della richiesta di rinnovo concessione di cui al successivo punto 6.

H) PER IL SETTORE TECNOLOGICO (CARRELLI DI COLORE MARRONE):

- 1. A ditte individuali e a società con sede operativa nella Città di Capri *esercenti* attività di installazione e manutenzione di impianti con la documentata disponibilità di aree di deposito di almeno mq. 30, ad uso esclusivo, e con un numero di almeno 2 operai a libro unico, per il solo trasporto di materiale inerente impiantistica (e non materiale edile): 1 carrello.**

H) PER IL SETTORE LAVANDERIE (CARRELLI DI COLORE BIANCO):

- 1. A ditte che esercitano l'attività nella Città di Capri ed in possesso di deposito coperto di almeno mq. 30, ad uso esclusivo: 1 carrello**, salvo quanto previsto dalla lettera L.

I) PER IL SETTORE COMBUSTIBILI (ARANCIONE):

- 1. A ditte che esercitano l'attività nella Città di Capri e in essa dispongono di aree e/o depositi dotati dei requisiti previsti dalle norme speciali in materia: 1 carrello.**

J) PER IL SETTORE ONORANZE FUNEBRI (CARRELLI DI COLORE NERO):

- 1. A ditte che esercitano l'attività nella Città di Capri e in essa dispongono di aree e/o depositi dotati dei requisiti previsti dalle norme speciali in materia: 1 carrello.**

L) I carrelli di cui al seguente elenco non sono soggetti ai requisiti e restano in capo al servizio svolto:

- Forze dell'Ordine;
- Servizio postale;
- Servizio di nettezza urbana;
- Servizio di depurazione e acquedotto;
- Servizio di fornitura di energia elettrica;

- Trasporto degli infermi, anziani e disabili;
- Ambulanza;
- Polizia Municipale;
- Vigili del Fuoco;
- Protezione Civile;
- Settore Lavori Pubblici;
- Carrello di cortesia o muletto (a ditte che svolgono esclusivamente la riparazione di carrelli).

La circolazione di carrelli in dotazione a ditte temporaneamente incaricate dal Comune di Capri per interventi di natura pubblica è autorizzata dal Funzionario Responsabile del V Settore – Polizia Municipale, previa acquisizione del nulla-osta degli uffici affidatari e previo pagamento del pedaggio orario per la circolazione oltre gli orari consentiti dalla relativa ordinanza.

M) AUTORIZZAZIONI A CARATTERE STAGIONALE:

- Ulteriori autorizzazioni a carattere stagionale, in via sperimentale, verranno rilasciate agli operatori in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento, da utilizzare nei seguenti periodi di forte esigenza:
 - Dal 15 Ottobre al 14 Aprile per il settore Trasporto materiali edili – COLORE BLU, per un massimo di 8 autorizzazioni;
 - Dal 15 Aprile al 14 Ottobre per i settori distribuzione generi alimentari (COLORE ROSSO), lavanderie (COLORE BIANCO) e settore e-commerce (COLORE GIALLO NERO), per un massimo di 5 autorizzazioni.
 - Le autorizzazioni stagionali avranno durata di mesi 6 e le relative richieste dovranno essere inviate al protocollo generale del Comune di Capri entro il 31 Agosto di ogni anno per i carrelli del settore edilizio, ed entro il 28 Febbraio per le altre categorie. Al momento del rilascio dell'autorizzazione stagionale, il titolare dovrà pagare anticipatamente la tassa di circolazione, pari al 70% del totale. Nel caso in cui le domande superino il numero di autorizzazioni disponibili verrà effettuato sorteggio pubblico, la cui data verrà comunicata sul sito istituzionale del Comune – Albo Pretorio on line. La partecipazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento.
 - Il Comando di Polizia Municipale, previa verifica del pagamento della tassa, fornirà ai titolari di autorizzazione stagionale il numero provvisorio e il dispositivo di rilevamento, che dovranno essere riconsegnati entro 5 giorni dal termine del semestre.
 - L'assegnazione dell'autorizzazione stagionale è semestrale e non costituisce diritto di prelazione per gli anni successivi, pertanto, di anno in anno, si dovrà ripetere l'iter di cui al predetto punto b).
6. **Il possesso** dei requisiti sopra indicati è soggetto a verifica annuale, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione comunale di cui all'Art. 11, con riferimento ai 12 mesi precedenti. I titolari delle autorizzazioni presenteranno, entro il 31 gennaio di ogni anno, richiesta di rinnovo allegando la documentazione necessaria o, se richiesto espressamente dal Comando di Polizia Municipale, in ogni periodo dell'anno. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo e della relativa documentazione entro il predetto termine comporterà automaticamente la sospensione dell'autorizzazione. Trascorso il termine del 28 febbraio senza che sia stata presentata la richiesta e la documentazione, l'autorizzazione sarà revocata. Il Comando di Polizia Municipale

provvederà, entro il 15 Marzo, alla verifica dei requisiti e alla conferma e/o alla revoca dell'autorizzazione.

7. Le autorizzazioni revocate o oggetto di rinuncia saranno disponibili per nuove ditte i cui titolari non siano riconducibili ai titolari di altre autorizzazioni o società ad essi riconducibili. Per riconducibilità si intende la titolarità diretta o indiretta di quote e/o azioni o controllo del management e della gestione della stessa, sia attraverso la titolarità di quote che contrattualmente.
8. Il criterio di assegnazione delle autorizzazioni di cui al punto precedente sarà quello cronologico di presentazione della richiesta al protocollo Generale del Comune che verrà inserita in apposito elenco per un periodo non superiore a 12 mesi. Trascorso tale termine la richiesta verrà esclusa dall'elenco.

TITOLO SECONDO

REQUISITI GENERALI PER LA CIRCOLAZIONE

ART. 4

(Documentazione occorrente)

1. Ogni carrello potrà circolare solo subordinatamente:
 - a) Al rilascio, da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, della targa di identificazione e dei documenti di circolazione. La persistenza dei requisiti necessari verrà accertata periodicamente, come per legge, dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, a cura e spese del titolare del veicolo;
 - b) Al rilascio di apposita autorizzazione comunale alla circolazione.

ART. 5

(Caratteristiche tecniche dei carrelli)

1. I carrelli dovranno possedere i requisiti prescritti per l'ottenimento della carta di circolazione da parte dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. I carrelli di larghezza superiore a cm. 110 saranno soggetti a particolari restrizioni nella circolazione;
2. Inoltre i carrelli non potranno circolare qualora, per qualsiasi causa, emettessero stridore o qualsiasi altro rumore molesto;
3. In particolare, è fatto divieto di impiegare sui carrelli delle sovrastrutture mobili che possano provocare rumori molesti perché non fissate stabilmente o perché prive di dispositivi atti a prevenire l'emissione dei rumori. È fatta deroga unicamente per i carrelli elettrici adibiti a pubblici servizi;
4. La Polizia Municipale potrà richiedere in qualsiasi momento l'effettuazione di un controllo del dispositivo elettronico per il monitoraggio della movimentazione del carrello;
5. L'amministrazione comunale si riserva in ogni tempo di determinare le eventuali nuove norme alle quali dovranno adeguarsi i carrelli.

Art. 6

(Autorizzazione alla guida dei carrelli)

1. Oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 124 del vigente Codice della Strada, i conducenti dovranno munirsi di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando di Polizia Municipale che dovrà essere esposto in maniera ben visibile durante la guida del mezzo. Il tesserino riporterà, oltre alla foto e al nome del titolare, il nome della ditta concessionaria. A tal proposito si fa divieto di condurre carrelli di ditte diverse da quelle indicate sul tesserino. I tesserini rilasciati prima del 2021 non saranno più validi. Pertanto avranno valore solo quelli della serie "A".

TITOLO TERZO

AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 7

(Domande)

1. Attesa la natura di bene strumentale dei carrelli, la domanda di autorizzazione comunale alla loro circolazione può essere avanzata esclusivamente da persone fisiche e giuridiche aventi attività produttive e/o depositi nel territorio comunale di Capri, le cui attività ricadano nei settori di cui al secondo comma dell'art. 3 e si svolgano nell'area di cui all'art. 1 co. 2 del presente Regolamento.
2. Le ditte richiedenti possono avere forma individuale, societaria e cooperativa.
3. La domanda va inoltrata al Protocollo Generale del Comune e deve contenere:
 - a) Le generalità complete del richiedente (nel caso che si tratti di una società, di una cooperativa o di un consorzio, la richiesta deve essere avanzata dal legale rappresentante);
 - b) La copia autentica del certificato di iscrizione al C.C.I.A.A., nonché l'eventuale documentazione di cui al comma 4 dell'art. 3;
 - c) L'indicazione del tipo di merci per il quale si richiede l'autorizzazione al trasporto. Esse debbono essere comprese nelle tabelle merceologiche di cui all'attività del richiedente, con i limiti indicati all'art. 3. Domande di autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi (allegare obbligatoriamente iscrizione all'albo dei trasportatori per conto terzi) possono essere ammesse solo:
 - Per i carrelli di colore giallo;
 - Per gli altri settori merceologici, nel caso in cui la domanda venga avanzata da una cooperativa o da un consorzio di ditte.
 - d) Le caratteristiche tecniche del carrello per il quale si richiede l'autorizzazione alla circolazione, che debbono essere comunque conformi a quanto indicato nell'art. 5;
 - e) L'indicazione della rimessa per lo stazionamento del carrello;
 - f) La Liberatoria sulla Privacy, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di tracciare i carrelli mediante segnale GPS.
4. Su richiesta del Comando di Polizia Municipale il richiedente ha 15 giorni di tempo per integrare la documentazione mancante.

Art. 8

(Esame delle domande – Rilascio delle autorizzazioni)

1. L'esame delle domande sarà effettuato dal Comando della Polizia Municipale che verificherà la rispondenza delle domande a quanto indicato nell'art. 7;
2. Nel caso di domande di autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi, il Consiglio Comunale dovrà esprimersi in merito alle tariffe di trasporto praticate ai terzi e l'eventuale autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo la stipula di apposita convenzione tra il Comune e la cooperativa o il consorzio richiedente;
3. L'eventuale diniego al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivato e sarà comunicato al richiedente.

Art. 9

(Elementi costitutivi dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione comunale alla circolazione indicherà:
 - a. Gli estremi della licenza commerciale (o documento equivalente) del richiedente;
 - b. Gli estremi della carta di circolazione del carrello;
 - c. Il numero progressivo attribuito al carrello; un contrassegno con lo stesso numero verrà applicato sulla parte anteriore del carrello all'atto del rilascio dell'autorizzazione, con mezzi idonei a renderne impossibile il distacco (piombatura), a cura del Comando di Polizia Municipale;
 - d. Dispositivo elettronico per il monitoraggio del movimento dei carrelli (associato alla autorizzazione comunale e contenente i dati del carrello) che verrà applicato sulla parte anteriore del carrello all'atto del rilascio dell'autorizzazione, con mezzi idonei a renderne impossibile il distacco (piombatura), a cura del Comando della Polizia Municipale nel rispetto delle normative vigenti e di ogni requisito di legge;
 - e. L'indicazione del colore del carrello e della sua destinazione d'uso nell'ambito dei settori di attività di cui all'art. 3;
 - f. L'indicazione della rimessa per lo stazionamento del carrello.

Art. 10

(Durata ed esercizio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione ha durata annuale;
2. Il suo esercizio ed il suo rinnovo sono subordinati al pagamento della tassa annuale determinata dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo, nonché all'esito positivo delle verifiche annuali di cui al comma 6 dell'art. 3.

Art. 11

(Limiti di esercizio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione alla circolazione del carrello consente alla ditta il solo trasporto delle merci per le quali essa fu rilasciata.
2. Sono, pertanto, espressamente vietati:

- a) Il trasporto di persone oltre il solo conducente, con le seguenti eccezioni:
- Dipendenti della ditta identificati mediante apposito tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 6;
 - Persone impossibilitate alla deambulazione, previa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale;
 - Trasporti di pronto soccorso;
 - Titolari di Contrassegno per persone diversamente abili;
- Ogni responsabilità per eventuali danni alle persone trasportate ricade esclusivamente sul titolare della ditta titolare dell'autorizzazione e del conducente del veicolo. Resta, pertanto, esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Comune.
- b) Il trasporto di merci diverse da quelle per le quali l'autorizzazione fu rilasciata;
- c) L'uso improprio del veicolo (trasporto conto proprio/terzi).

Art. 12

(Inalienabilità dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione comunale alla circolazione del carrello è inalienabile;
2. Essa può essere unicamente trasferita, su domanda, all'eventuale subentrante solo mortis causa (solo eredi diretti) nell'attività nel cui ambito per cui essa fu rilasciata;
3. Nei soli casi di modifiche statutarie e/o di variazione della ragione sociale del soggetto intestatario di una autorizzazione è consentita la voltura dell'autorizzazione in essere, su semplice domanda del soggetto legittimato;
4. In virtù dei commi 2° e 3°, il Funzionario Responsabile del Settore, accertata la sussistenza delle condizioni che all'epoca ne consentirono il rilascio, procede all'aggiornamento dell'autorizzazione purché la stessa risulti in ogni caso riconducibile al primo soggetto intestatario.

Art. 13

(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione comunale potrà essere revocata, al di fuori dei casi previsti dai successivi titoli Quinto e Sesto:
 - a) Per rinuncia espressa del titolare;
 - b) Per fallimento o morte del titolare e conseguente cessazione dell'attività;
 - c) Per fallimento, scioglimento, liquidazione o cambio di attività della società, della cooperativa o del consorzio, tale da interrompere l'attività commerciale che aveva precedentemente consentito il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) Per mancato pagamento della tassa annuale di cui all'art. 10, previa formale messa in mora nei termini di legge;
 - e) Per installazione di dispositivi o apposizione di materiali vari finalizzati a "schermare" il segnale dei dispositivi di cui all'art. 9 lett. D;
 - f) Per sopraggiunta mancanza dei requisiti che ne consentirono il rilascio;
 - g) Qualora venga messo in circolazione un veicolo sprovvisto di Autorizzazione Comunale riconducibile ad una ditta o ad un soggetto titolare di una o più concessioni.

2. L'autorizzazione revocata dovrà essere tempestivamente restituita alla Polizia Municipale.

TITOLO QUARTO

NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE

Art.

14

(Norm

e

riguard

anti i

carrelli

)

1. La circolazione dei carrelli deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme generali:

- a. Il carrello deve procedere a passo d'uomo. A tale scopo il comando della Polizia Municipale indicherà gli accorgimenti tecnici necessari da applicare al carrello;
- b. Il carrello non può stazionare sul suolo pubblico, ad eccezione del tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci. È pertanto espressamente vietato lasciare il carrello incustodito;
- c. Al di fuori degli orari consentiti per la circolazione, lo stazionamento del carrello deve avvenire nella rimessa predisposta dal titolare, la cui localizzazione sarà riportata nell'autorizzazione comunale alla circolazione;
- d. Il peso del carrello a pieno carico non può, in nessun caso, eccedere il limite di sicurezza indicato nella carta di circolazione;
- e. L'altezza del carrello a pieno carico non può superare i 180 cm. da terra, elevabile a cm. 200 su specifica autorizzazione del Comando di Polizia Municipale per particolari trasporti (merce indivisibile);
- f. È vietato il trasporto di carichi che eccedano la larghezza dei carrelli;
- g. È vietato il trasporto di carichi che eccedano la lunghezza dei carrelli a parte i casi previsti dal CDS; è consentito l'uso di una sponda amovibile, della lunghezza massima di cm. 30, solo ed esclusivamente con il carrello a pieno carico e con merce indivisibile; h. È vietato l'uso di rimorchi;
- i. La distanza minima tra due carrelli che procedono nello stesso senso di marcia non può essere inferiore a mt. 5;
- j. È vietato apporre qualsiasi elemento sulla parte anteriore del carrello, compresi adesivi, loghi e simili;
- k. Il carrello dovrà essere dotato di un campanello del tipo usato per le biciclette, da usare solo in casi di emergenza;
- l. I carrelli dovranno essere tenuti in ottimo stato di manutenzione, privi di segni di usura (ruggine, parti sverniciate);
- m. Il carrello non dovrà avere parti (cabine, sponde laterali, tende etc.) di colore diverso da quello assegnato in base alla categoria del settore di attività. I carrelli del settore distribuzione e corrieri e-commerce dovranno avere solo la parte frontale bicolore, il resto del veicolo dovrà essere rispettivamente Rosso e Giallo;
- n. È vietato il trasporto di oggetti non adeguatamente assicurati al piano di carico, il cui movimento possa provocare rumori molesti;
- o. Saranno fissate con apposite Ordinanze comunali le norme relative agli orari, ai percorsi e ad eventuali limitazioni specifiche per il trasporto di determinate categorie di merci;

- p. I carrelli non possono transitare a vuoto nel centro cittadino, se non per raggiungere le rimesse indicate sull'autorizzazione comunale;
- q. I carichi di materiale di risulta, di materiale edile e di collettame devono essere sempre ben assicurati e coperti con teloni o altro genere di copertura che rendano decoroso il veicolo.

Art. 15

(Norme riguardanti i conducenti)

- 1. Ai conducenti è vietato:
 - a. Mangiare, bere o fumare durante la marcia;
 - b. Adibire il carrello alla vendita ambulante di merci;
 - c. Cantare, fischiare, parlare ad alta voce o comunque disturbare la quiete pubblica;
 - d. Azionare il clacson.
- 2. I conducenti sono obbligati ad indossare indumenti decorosi, riportanti il logo della ditta concessionaria su maglie e/o giubbini.

TITOLO QUINTO

SANZIONI

Art. 16

(Generalità)

- 1. Per le infrazioni alla normativa generale sulla disciplina della circolazione stradale si applicano le norme previste dal vigente Codice della Strada;
- 2. Per le infrazioni delle norme stabilite con separate Ordinanze del Comando di Polizia Municipale, si applicano le sanzioni previste, accertate anche mediante il sistema elettronico di monitoraggio della movimentazione dei carrelli;
- 3. Per le infrazioni non ricadenti nei casi previsti dai commi precedenti si applicano, a seconda dei casi, la sanzione amministrativa pecuniaria, il sequestro amministrativo del carrello, la revoca dell'autorizzazione comunale.

Art. 17

(Sequestro del carrello)

- 1. Il sequestro del carrello si applica nei casi previsti dal vigente Codice della Strada

Art. 18

(Sanzioni Amministrative e Sanzioni accessorie)

- 1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento è prevista la sanzione da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, secondo le norme di legge vigenti;

2. Alle sanzioni amministrative, escluso quelle accertate in violazione al Codice della Strada, seguirà, nei casi previsti, la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della autorizzazione alla circolazione del carrello;
3. Le sanzioni accessorie verranno applicate con atto a firma del Funzionario Responsabile del Settore della Polizia Municipale al termine dell'anno solare, previa conclusione del procedimento amministrativo eventualmente instaurato;
4. La sospensione dovrà essere applicata nei seguenti periodi:
 - Per i carrelli di colore blu da ottobre a giugno;
 - Per i carrelli di colore bianco o verde da giugno a settembre;
 - Per tutti gli altri alla conclusione dell'iter amministrativo di cui sopra.
5. La revoca del titolo concessorio si applica direttamente qualora il veicolo venga posto in circolazione durante il periodo di sospensione;
6. La sospensione e/o la revoca non dà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, della tassa di circolazione.

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Sostituzione del carrello)

1. I titolari di autorizzazione comunale alla circolazione dei carrelli potranno in ogni momento richiedere al Comando di Polizia Municipale la sostituzione del carrello con altro nuovo, purché rispondente ai requisiti di cui all'art. 5.

Art. 20

(Validità delle autorizzazioni comunali esistenti)

1. Le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell'adozione del presente Regolamento, se compatibili con le norme in esso contenute, conservano la loro validità e saranno unicamente sottoposte alle procedure di rinnovo di cui all'art. 10;
2. Quelle che non potranno essere riconfermate (in quanto incompatibili con le norme del presente Regolamento) conservano l'autorizzazione su richiesta del titolare limitatamente alla continuazione dell'attività da parte della ditta titolare;
3. Per i carrelli di cui al precedente comma non è ammesso il trasferimento dell'autorizzazione di cui all'art. 13.

Art. 21

(Abrogazione di norme precedenti)

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate, e cessano pertanto di avere efficacia, tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate, contenute in altri regolamenti, deliberazioni e ordinanze, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti che siano in contrasto o incompatibili con lo stesso.

Art. 22

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme di legge applicabili in materia.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera consiliare di adozione.